

STATUTO

"Associazione di Promozione Sociale-ETS ICARO"

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita quale Ente del Terzo Settore l'Associazione di Promozione Sociale-ETS denominata: "ICARO" - Associazione per l'orientamento e l'informazione dei giovani, di seguito in breve indicata come "ICARO".
2. ICARO adotta come riferimenti legislativi il D.Lgs. 117/2017 e le integrazioni di cui al D.Lgs 3 agosto 2018, n. 105 e successive disposizioni. La qualificazione di A.P.S.-E.T.S." costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo deve essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima ai sensi dell'art. 12, c. 1 del D.Lgs. 117/2017.
3. L'A.P.S.-E.T.S. Icaro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. I contenuti, le attività e la struttura di ICARO sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia e pari opportunità.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede legale e operativa in Milano.
2. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferirne la sede nell'ambito dello stesso Comune in quanto il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
3. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi secondarie.
4. La modifica della sede legale deve essere comunicata ai soci e alle autorità competenti e deve essere ratificata dall'assemblea dei soci entro tre mesi.

Art. 3 - FINALITA'

1. L'Associazione è apartitica, non confessionale e persegue esclusivamente finalità di interesse e promozione sociale.
2. ICARO, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire la seguente finalità:
 - aiutare ragazze e ragazzi della scuola secondaria di 1° e 2° grado ad affrontare problemi del disagio scolastico e ad acquisire una formazione civica;
 - aiutare gli/le studenti/esse prossimi/e al diploma con progetti strutturati di Alternanza Scuola Lavoro;
 - proporre percorsi di gruppo mirati a migliorare la conoscenza di sé, la valorizzazione delle proprie competenze, l'analisi della realtà e il rapporto con gli altri;

3. favorire nei giovani la maturazione di una nuova cultura della flessibilità attraverso la conoscenza di sé, l'analisi di realtà e il confronto con i propri coetanei in una prospettiva di auto aiuto per affrontare le sfide future.
4. L'Associazione si propone di raggiungere le finalità sancite in Statuto mediante le attività di cui all'art. 4.
5. ICARO non persegue fini di lucro neanche in forma indiretta.
6. ICARO può svolgere attività commerciali e produttive in favore di terzi, purché marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente. I proventi non possono in alcun caso essere divisi fra gli associati neppure indirettamente.
7. Al fine di svolgere le proprie attività e per il raggiungimento dei fini sociali, ICARO si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
8. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4 - ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 che si ritrascrivono (2):

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Le attività di Icaro si declinano come segue:

- incontri informativi con i giovani per individuarne problemi, aspirazioni, progetti e predisposizioni;
- supporti specifici nella scelta e nella preparazione di colloqui di lavoro;
- formazione e coordinamento di gruppi di auto mutuo aiuto che possano arricchire e fornire stimoli ai partecipanti.
- utilizzo di strumenti specifici, ad esempio il Bilancio di competenze, per aiutare i giovani nelle loro scelte professionali;
- percorsi di educazione alla cittadinanza attiva per studentesse e studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- percorsi per rafforzare l'autoefficacia del gruppo classe contro i fenomeni di leadership negativa e bullismo per studentesse e studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- percorsi di rimotivazione allo studio per prevenire l'abbandono scolastico rivolto a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado prevalentemente del biennio, che mostrano disaffezione allo studio, scarsa motivazione e/o esigenza di essere ri-orientati;
- percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti a studentesse e studenti degli ultimi anni della Scuola secondaria di secondo grado che dimostrino disponibilità ed attitudine alla relazione di aiuto verso i compagni delle prime classi in difficoltà di ambientamento ed apprendimento;
- percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti a studentesse e studenti dell'ultimo triennio che dimostrino interesse per l'attività del terzo settore e che intendano sviluppare competenze relative al management di aziende no profit;
- interventi di supporto rivolti a studentesse e studenti dei Centri di Formazione Professionale nel periodo del tirocinio (conoscenza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza, maturazione di obiettivi realistici, acquisizione di strumenti per capire meglio le motivazioni collegate all'ingresso nel mondo del lavoro).

4.1 L'Associazione intende esercitare anche attività secondarie e strumentali diverse da quelle indicate nell'art. 3, secondo criteri e limiti di legge così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017

4.2 Il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea tali attività e provvederà a documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 5 – SOCI Dell'Organizzazione

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che:

- a. sottoscrivono l'atto di costituzione, il presente statuto e il regolamento interno;
 - b. condividono le finalità di Icaro;
 - c. si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento;
 - d. fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo con domanda che viene accolta dallo stesso.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
3. L'ammissione a ICARO è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'aspirante socio, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
4. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato.
5. In base alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice per la tutela dei dati personali) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.
6. Il diniego alla richiesta di ammissione deve essere motivato.
7. All'atto dell'ammissione il socio si impegna:
1. al versamento della quota associativa di autofinanziamento annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e stabilita in sede di approvazione del bilancio dall'Assemblea ordinaria;
 2. al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.
8. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
9. La quota associativa è intrasmissibile, annuale, non frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
10. Esistono tre categorie di soci:
- a. I Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti alla costituzione di ICARO. Essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere permanente, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
 - b. I Soci effettivi sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
 - c. I Soci onorari sono coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti personali e professionali nell'ambito delle finalità ed attività proprie di ICARO.

I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non sono eleggibili alle cariche sociali.

11. L'associato non in regola con il pagamento della quota sociale non può partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e non può essere eletto alle cariche sociali

12. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che prende in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'organizzazione. Da tale data i soci acquisiscono diritti e doveri.

Art. 6- DIRITTI DEI SOCI

1. I soci aderenti a ICARO hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

4. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

5. I soci hanno inoltre diritto ad usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 3.

2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche di ICARO e del Regolamento interno.

Art. 8 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

- Il socio può recedere da ICARO mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

- Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

- Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

- L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
- I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 - GLI ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Segretario
 - Il Tesoriere
 - Il Comitato Scientifico
2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo totalmente gratuito.
3. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno e possono essere riconfermate.
4. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere del medesimo.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e svolge le funzioni indicate nell'art. 25, c. 1 del C.T.S.
2. L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto, posta elettronica o fax, da inviare agli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
4. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
5. Deve inoltre essere convocata:
 - a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

b) quando è richiesta da almeno un quinto dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, con le modalità di cui al precedente comma 3, entro 15 giorni dalla richiesta e l'adunanza deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.

6. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede, il giorno e l'ora in cui si tiene la riunione.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

9. All'Assemblea straordinaria compete:

- l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto ed il trasferimento della sede legale, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

- lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

10. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

11. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

12. All'Assemblea ordinaria compete:

- eleggere il Consiglio Direttivo;

- approvare il Regolamento interno dell'Associazione;

- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale, predisposti dal Consiglio

- Direttivo;

- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

- approvare il programma annuale delle attività dell'Associazione.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.

14. Le delibere sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

15. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare non più di altri tre soci mediante delega scritta.

16. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un Segretario appositamente nominato dall'Assemblea.

17. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

18. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

19. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché

in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a nove membri.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

3. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente.

4. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso, con le medesime modalità indicate nel precedente art. 9, comma 3.

5. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Al Consiglio Direttivo compete:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs.n.117/2017;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- documentare nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte;
- ammettere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
- escludere i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- nominare un eventuale Comitato Scientifico;
- assumere il personale;

- conferire incarichi di lavoro autonomo;
- determinare il programma delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone gli interventi ed autorizzandone la spesa;
- ratificare, nella prima riunione utile, gli eventuali provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

7. In caso venisse a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i rimanenti hanno facoltà di cooptare, in loro sostituzione, altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.

8. Qualora venisse a mancare o fosse dimissionaria la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso si intende decaduto

9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

3. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

4. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

5. Dispone dei fondi sociali.

6. Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

7. Solo in caso di necessità e di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dell'organo competente.

Art. 13 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato tra i soci eleggibili alle cariche sociali dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente di ICARO, è rieleggibile ed ha facoltà di recedere dalla carica in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente di ICARO nella gestione amministrativa, provvedendo a:

- la tenuta e aggiornamento del registro dei soci;
- il disbrigo della corrispondenza e delle altre pratiche amministrative connesse all'attività;
- la redazione e la conservazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.

3. Le funzioni di Segretario possono essere assegnate, su delibera del Consiglio Direttivo, a più soci riuniti in un unico Ufficio di Segreteria. In tale ipotesi lo stesso Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Responsabile dell'Ufficio di Segreteria che coordina l'attività degli altri componenti.

4. Il Segretario, nel caso di suo impedimento, può delegare lo svolgimento delle mansioni di redazione dei verbali dell'Assemblea ad altro socio, previa comunicazione scritta al Presidente.

Art. 14 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato tra i soci eleggibili alle cariche sociali dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente di ICARO, è rieleggibile ed ha facoltà di recedere dalla carica in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

2. Le funzioni del Tesoriere sono:

a. Curare la gestione della cassa di ICARO, tenerne la contabilità e la conservazione della relativa documentazione;

b. Tenere i libri contabili ed il libro inventario delle risorse economiche e strumentali;

c. Predisporre, da un punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;

d. Riscuotere le entrate e pagare le spese, previa autorizzazione del Presidente.

Il Tesoriere potrà inoltre avvalersi delle modalità telematiche ammesse per il disbrigo delle pratiche contabili con le banche e le pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo

Art. 15 - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, è costituito da tre a dodici membri, scelti anche tra i non soci aderenti, tra gli esperti e studiosi competenti nei campi e nelle metodologie di intervento oggetto dell'attività di ICARO, che accettano di offrire a titolo gratuito pareri e consulenze.

2. I componenti sono rieleggibili ed hanno facoltà di recedere dalla carica in qualsiasi momento e senza condizione, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente di ICARO.

3. L'incarico di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione, mentre possono esserne componenti i soci onorari.

4. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive in ordine alla programmazione delle attività di ICARO, come indicate nel presente Statuto, mediante rapporti e raccomandazioni al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci nell'ambito delle materie di loro competenza.

5. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione in ragione della necessità di programmazione e di organizzazione della vita associativa, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

6. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, via telefax, o e-mail, con un preavviso di quindici giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di almeno 48 ore.
7. La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato Scientifico che, in caso di suo impedimento, può conferire delega ad altro componente del Comitato medesimo.
9. Le riunioni si svolgono presso la sede dell'Associazione o in altra sede individuata nell'atto di convocazione, e/o in conferenza telematica.
10. Le riunioni si intendono validamente costituite con la presenza di almeno 2/3 dei componenti il Comitato, che delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - I MEZZI FINANZIARI

1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione.

Art.17 – Bilancio

1. La formazione del bilancio è obbligatoria.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.
3. Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che si chiude al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea generale ordinaria dei Soci, che lo approva a maggioranza con voto palese, entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. La relazione di missione al bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al comma 3, entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno a cui si riferisce.
6. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
7. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.
8. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e comunque nei limiti di cui all'art. 8 comma 1 D.lgs 117/2017.
9. E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs 117/2017.

Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Questo Statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 9, comma 8.
2. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la normativa vigente in materia.

Art. 19- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
2. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di altre Associazioni di Promozione Sociale con finalità similari.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stessa nomina uno o più Liquidatori con il compito di pagare eventuali debiti residui, dopo di che il Liquidatore donerà, in nome e per conto dell'Associazione, quanto rimane di beni e/o di denaro e/o di crediti ad altro Ente, come specificato al comma precedente. Ultimate tutte le procedure, il Liquidatore convoca per un'ultima

volta l'Assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, che reca il piano di devoluzione del risultato della liquidazione. Questa ultima Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti, con un minimo di due.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n 3